

R

COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

Area 1: Affari Generali ed Istituzionali

Determinazione del responsabile del servizio

N. 57/Area 1 del registro

Data 22.03.2018

Oggetto: Reclamo innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice emessa in data 06.02.2018, promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte (giudizio R.G. 19318/2017). Impegno di spesa in favore dell'avv. Mario Albergoni, legale dell'Ente.
CIG: ZF722CFE74

Il giorno 22.03.2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area 1 sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 360

Il Responsabile dell'Area 1

Premesso:

Che con provvedimento del Sindaco n. 20 del 6 aprile 2017, è stato determinato di resistere al ricorso innanzi al TAR Sicilia promosso dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana contro il Comune di Misilmeri con cui hanno chiesto:

- l'annullamento previa concessione di idoneo rimedio cautelare:
 - 1) Del provvedimento n. 1 del 27.01.2017 reso dal Responsabile dell'Area IV Urbanistica, notificato in data 01.02.2017, con il quale sono state denegate le concessioni edilizie richieste con istanze di condono del 30.06.1987 (prot. 9985), dell'11.3.1995 (prot. n. 881 e del 10.12.2004 (prott. 36562 e 36568);
 - 2) Della nota prot. n. 2931 del 30.01.2017, con la quale, nel trasmettere la determinazione di cui al punto 1), è stato comunicato l'avvio del procedimento di repressione dell'abusivismo;
 - 3) Di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, nonché
- Per la dichiarazione di avvenuta formazione delle concessioni in sanatoria ai sensi dell'art. 35 L. 47/85 e s.m.i. e dell'obbligo dell'amministrazione resistente di rilasciare i relativi provvedimenti espressi, ora per allora;
- Per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni tutti nascenti dai provvedimenti impugnati e dal ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti;

Che con il medesimo provvedimento n. 20/2017, sopra richiamato è stato nominato l'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, quale legale dell'Ente per difenderlo e rappresentarlo nel giudizio di cui sopra è cenno;

Che con Ordinanza n. 456 del 5 aprile 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Che avverso alla superiore ordinanza n. 456/2017, i sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, in data 19 maggio 2017 hanno presentato ricorso in appello innanzi al CGA per la Regione Siciliana, notificato a questo Ente dal legale di controparte mediante raccomandata A/R, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 26 maggio 2017 al n. 16827, per chiedere *reictis adversis*:

- L'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in vece e luogo del TARS, accogliere la domanda cautelare come proposta in prime cure;
- Condannare l'Amministrazione alle spese della doppia fase del giudizio cautelare;

Che con provvedimento del Sindaco n. 28 del 08.06.2017, è stato determinato di resistere al ricorso in appello innanzi al CGA promosso dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, affidando l'incarico legale all'avv. Mario Albergoni che, in considerazione che trattasi di una fase di reclamo relativo ad un procedimento curato dallo stesso, ha confermato la disponibilità a considerare l'ulteriore fase di appello cautelare inclusa nel preventivo già presentato ed approvato con provvedimento del Sindaco n. 20 del 06.04.2017;

Che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) con ordinanza n. 478/2017, ha respinto l'appello cautelare proposto dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana;

Che i sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, entrambi elettivamente domiciliati in Palermo in Piazza Virgilio n. 4, presso lo studio dell'avv. Nunzio Pinelli che li rappresenta e difende, hanno promosso, innanzi al Tribunale Civile di Palermo,

ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 c.p.c. , per chiedere al Presidente del predetto Tribunale di nominare un tecnico affinché rediga relazione e:

- 1) Esamini e descriva le cinque pratiche di condono presentate - già descritte nella relazione tecnica del Geom. Giampiero Marchese - con verifica della relativa documentazione prodotta a corredo e dei pagamenti per ciascuna effettuati, e ne verifichi la corrispondenza allo stato delle opere e dei luoghi;
- 2) Accerti il reale stato di convogliamento delle acque meteoriche segnalato dai ricorrenti ovvero se, come sostenuto dal Dirigente dell'Ufficio, ancora attualmente dette acque confluiscono nel vallone a poca distanza dei manufatti;

Che il Giudice delegato in data 06.02.2018 ha dichiarato inammissibile il ricorso;

Che in data 07.03.2018, l'avv. Nunzio Pinelli, legale di controparte, ha notificato tramite pec al Comune di Misilmeri il reclamo all'ordinanza di cui sopra, con il quale i sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana chiedono la revoca e l'annullamento dell'ordinanza del 06.02.2018 emessa dal Giudice delegato, per i seguenti motivi:

- Violazione e/falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.;
- Difetto di giurisdizione - inammissibilità - e/o, in ogni caso, infondatezza;
- Difetto della motivazione;
- Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 696 c.p.c.;

Che con provvedimento del Sindaco n. 15 del 19.03.2018, è stato determinato di resistere al reclamo promosso dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana innanzi al Tribunale Civile di Palermo per la revoca e l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale Civile di Palermo emessa in data 06.02.2018, nel giudizio R.G. 19318/2017, nominando, per la consequenzialità e la complessità della vicenda, l'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, quale legale dell'Ente;

Vista la nota pec dell'avv. Mario Albergoni, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 16.03.2018 al n. 9874, con la quale lo stesso ha trasmesso il preventivo di spesa in € 2.448,44 oltre IVA e c.p.a., in totale € 3.106,58, formulando un ribasso superiore al 50% rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, specificando che in caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25% e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, all'assunzione dell'impegno di spesa di € 3.106,58 scaturente dal giudizio in parola, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti", del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario 2018 in corso di formazione;

Visto il CIG: **ZF722CFE74**

Visto il bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

Visto l'O.A.FE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:


- 1) Impegnare la somma di € 3.106,58, in favore dell'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, nato a Palermo il 20.10.1962, nella qualità di legale dell'Ente, socio dello studio associato "Albergoni & Sangiorgi Studio Legale", con sede in Palermo nella Via Sammartino n. 55 - P.I.: 05390040821 cod. IBAN: IT80G0306904601100000004464, per far fronte alle prestazioni connesse al giudizio in oggetto indicato, mediante

imputazione sull'intervento cod. 01.11.103 cap. pag. 124 denominato "Spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti" del bilancio 2018/2020, corrente esercizio finanziario 2018, in corso di formazione il cui stanziamento di 79.558,47 è ~~in bilancio~~ disponibile per € 33.882,23

2) Dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto del comma 3 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;

3) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area I
(dott. Antonino Curtona)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri 22.03.2018

Il Responsabile dell'Area 1
Dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
"Spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti"	€ 3.106,58	cap. pag. 124 cod. intervento 01.11.103	177 del 19.03.2018	156/2018

Misilmeri, 28.03.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"
Dott.ssa Bianca Fici

Affissa all'albo pretorio il **29 MAR. 2018**
nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015"
Defissa il **14 APR. 2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **29 MAR. 2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.R. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
